

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"MATERICALART E.T.S."

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione **"MATERICALART E.T.S."**, di seguito denominata semplicemente l'Associazione o l'Ente, con sede legale in Avezzano (Aq), all'indirizzo di via Marruvio, n. 18. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.
2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e a struttura democratica e, ispirandosi, in via prevalente ed esclusiva, a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua manifestazione come forma di mediazione sociale e dialogo interculturale, in quanto canale privilegiato di comunicazione che propone e vaglia circuiti inediti di scambio fornendo un'educazione al linguaggio artistico e interculturale e uno sguardo aperto all'accoglimento delle diversità attraverso la creazione di dinamiche di relazione con il sistema dell'arte, con le istituzioni pubbliche e private, attivando connessioni e scambi culturali. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Articolo 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Ente si propone (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, *identificabili nelle lettere "i" e "w" di cui al comma 1 del summenzionato articolo, vale a dire:*

- organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, artistico e ricreativo, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, anche a fine educativo, *e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017*;
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Nello specifico, *ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 comma 1 lettere "i" e "w"*, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

- produrre, organizzare, promuovere e partecipare all'organizzazione e alla gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale e a iniziative, manifestazioni, eventi, mostre, spettacoli, festival, rassegne, concorsi, seminari, attività didattiche e convegni con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte;
- realizzare progetti curatoriali ed educativi facendo dell'arte un percorso di conoscenza e di apprendimento in cui la didattica dell'arte e l'educazione ai linguaggi visivi rappresentino i segni distintivi dell'intero percorso;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili organizzando iniziative di educazione all'immagine (arte contemporanea, fotografia, video arte, arte digitale, cinematografia) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- organizzare e promuovere attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici per lavoratori della cultura, insegnanti e operatori sociali;
- svolgere attività di informazione, consulenza, interpretariato, comunicazione, editoria, progetti di traduzioni di opere artistiche, letterarie, cinematografiche, teatrali e culturali in genere;
- organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico culturale;
- organizzare e partecipare a progetti culturali artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati da Istituti di credito, Istituzioni pubbliche, enti privati italiani e esteri e dall'Unione Europea;
- collaborare, per lo svolgimento delle sopraelencate attività, con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione Europea, i Ministeri competenti, gli Istituti culturali, le realtà museali, gli Enti locali, le

Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed istituzioni operanti in tale settore;

- svolgere attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi - di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. L'Associazione non può svolgere attività non conformi agli scopi sociali ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie agli stessi.
 3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro condizioni e limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).
 5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
 6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4

Associati

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per l'Associato di esercitare il diritto di recesso o le cause di esclusione o decadenza previste dalla legge o dal presente Statuto.
3. Sono Soci fondatori quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo.
4. Sono Soci ordinari quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione pur non essendo soci fondatori.

Articolo 5

Adesione all'Associazione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere consegnata al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dall'aspirante socio. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto dell'associato.
3. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda di ammissione all'Associazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo che comunica l'ammissione all'interessato e, dopo che lo stesso avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea, ne cura l'annotazione nel libro dei Soci. La qualità di associato è intrasmissibile. L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni.
4. La domanda di ammissione all'Associazione comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Articolo 6

Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.
2. Gli associati hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.
3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 7

Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere:
 - di rispettare il presente Statuto;
 - di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - di pagare nei termini la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dalla stessa Assemblea.

Articolo 8

Rimborsi

1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Gli associati che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Articolo 9

Perdita della qualità di associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata.
4. Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che l'associato abbia saldato la propria quota annuale, lo stesso decade automaticamente senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della stessa decadenza. A tal fine il Presidente provvede ad annotare nel Libro dei Soci la decadenza dello stesso.
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto al patrimonio dell'Associazione.

7. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili per atti inter vivos o *mortis causa*, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

Articolo 10

Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso , salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Articolo 11

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto. Gli associati senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare agli associati con qualsiasi mezzo di comunicazione, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta degli associati che rappresentino almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed iscritte nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
7. Competenze dell'Assemblea sono:
 - a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
 - b. approvazione in via definitiva del rendiconto consuntivo finanziario;

- c. deliberazioni sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dagli associati da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- d. approvazione del Regolamento dell'Associazione e dei suoi emendamenti;
- e. deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- f. approvazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- g. deliberazione in via definitiva sull'importo della quota di iscrizione associativa, delle quote periodiche annuali e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo e sui termini di pagamento;
- h. deliberazioni su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 12

Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono valide quando vengono prese dalla maggioranza dei voti dei presenti, anche per delega.
2. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza, anche per delega, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, anche per delega, di almeno 3/4 degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, se questi non è nominato dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente a) ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile; b) ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; c) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio; d) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti; e) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; f) può aprire conti correnti, per conto dell'Associazione, presso Istituti di Credito; g) può sostenere spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria; h) si occupa di assumere, determinare i compensi nonchè licenziare il personale dipendente/parasubordinato dell'Associazione o altre figure di lavoratori; i) prende decisioni sulla sistemazione dei locali adibiti all'attività dell'Associazione; l) in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo convocare al più presto lo stesso Organo Amministrativo per la verifica dello stato di urgenza; m) decide sull'ammissione di nuovi soci nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto; n) delibera su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Ente.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza, collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

Articolo 15

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di

dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

3. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

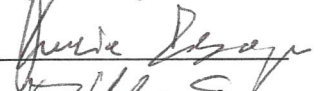
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal D.Lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Roma, 31 maggio 2022

Sig. 
Sig. 
Sig. 